

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, relativo alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/92⁽⁴⁾, ha fissato in particolare le modalità relative al regime di intervento per le carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg;

considerando che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario indire una gara per l'acquisto di tali prodotti negli Stati membri o regioni di Stato membro elencati nell'allegato del presente regolamento i quali non applicano il premio di trasformazione previsto all'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68; che, a tal fine, dato il prevedibile andamento dell'approvvigionamento del mercato, è opportuno prevedere l'inizio delle gare nel quadro di tale regime a decorrere dal mese di febbraio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione⁽¹⁾ è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Gli organismi di intervento degli Stati membri o regioni di Stato membro elencate nell'allegato III procedono, a norma dell'articolo 6 a paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, all'acquisto dei prodotti ivi indicati, a norma del regolamento (CEE) n. 859/89. »

2) È inserito l'allegato III riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 57.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.